Sommario

Dopo le modifiche al contenzioso, aggiornate le Avvertenze dei ruoli 2
Dac7 per le piattaforme online, le risposte alle faq dei gestori 3
La precompilata Iva è online, invii a partire dal 15 febbraio 5
Assegno unico universale più ricco, al passo con il costo della vita 6
Bonus genitori separati in stato di bisogno: domanda e requisiti 7

Dopo le modifiche al contenzioso, aggiornate le Avvertenze dei ruoli

Il testo recepisce l'abrogazione del reclamo/mediazione e riporta le informazioni per proporre ricorso, in caso di vizi di notifica, quando l'atto presupposto e quello impugnato sono emessi da due soggetti diversi

Con il provvedimento direttoriale del 9 febbraio 2024, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell'Agenzia delle entrate accoglie le modifiche apportate dal Dlgs n. 220/2023 (vedi articolo "Delega fiscale e liti tributarie: il decreto attuativo è Ufficiale"), che dà attuazione alle nuove regole previste dalla Delega fiscale (legge n. 111/2023) in tema di contenzioso tributario. L'aggiornamento viene effettuato con una modifica degli allegati al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 17 ottobre 2022, che contengono i testi delle avvertenze differenziati a seconda delle tipologie di tributo per cui è emesso il ruolo.
In particolare, il decreto n. 220/2023, con l'articolo 2, comma 3, lettera a), ha abrogato, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l'articolo 17-bis, del Dlgs n. 546/1992, in materia di reclamo/mediazione. Inoltre, con l'articolo 1, lettera d), ha introdotto nell'articolo 14, dello stesso decreto legislativo, il comma 6-bis, prevedendo, che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha predisposto l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi.
Pertanto, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell'Agenzia delle entrate viene aggiornato eliminando i riferimenti all'articolo 17-bis del Dlgs n 546/1992 negli allegati da 2 a 5. Inoltre, vengono inserite le informazioni per la notifica del ricorso, nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell'atto presupposto (allegati da 2 a 4).
Sempre negli allegati da 2 a 4 cambia la parte relativa alla "Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela", sostituendo le parole "Direzione o Centro Operativo" con "Ufficio" e, solo nell'allegato 2, sono aggiornate le modalità di presentazione della richiesta di riesame, nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato.
Fonte FiscoOggi.it

Dac7 per le piattaforme online, le risposte alle faq dei gestori

L'Amministrazione risolve i dubbi degli operatori in vista dell'adempimento in scadenza giovedì prossimo, 15 febbraio

Pubblicata, sul sito dell'Agenzia, nella pagina dedicata allo "scambio automatico di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme (Dac7)" una nuova sezione con le faq, le risposte alle domande più frequenti. Entro il prossimo giovedì, 15 febbraio, infatti, gli stessi gestori dovranno comunicare per la prima volta al Fisco alcuni dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso le loro piattaforme.
Tra gli otto chiarimenti pubblicati, ad esempio, l'Agenzia delle entrate precisa che la comunicazione Dac7 è dovuta in relazione a tutti i venditori che svolgono attività pertinenti mediante una piattaforma gestita da un soggetto tenuto alla comunicazione, indipendentemente dal carattere transfrontaliero delle attività svolte.
A questo proposito, ricordiamo che la direttiva Ue 2021/514 (la Dac7), recepita e attuata nel nostro ordinamento dal Dlgs n. 32/2023, ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio fra Stati membri delle informazioni comunicate dai gestori di piattaforme online. In particolare, ha previsto che gli stessi (con alcuni casi di esclusione ed esonero) comunichino informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto, al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.
I gestori sono tenuti a comunicare tali informazioni entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il venditore è identificato come "venditore oggetto di comunicazione" e lo scambio automatico deve avvenire entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le informazioni.
Quest'anno il termine per la comunicazione dei gestori è stato prorogato al 15 febbraio (vedi articolo "Dac7 per le piattaforme online, fino al 15 febbraio per gli invii 2023").

Dentro la comunicazione

Tornando ai chiarimenti, l'Agenzia sottolinea che il primo periodo oggetto di comunicazione è il 2023. Pertanto, nell'elemento Reporting period e, conseguentemente, negli identificativi dei record non è consentito inserire l'anno civile 2022.
Alla domanda se l'importo del corrispettivo pagato al fornitore debba essere comunicato al netto dell'Iva, l'Amministrazione osserva che la Dac7 non prevede la comunicazione dei corrispettivi pagati ai fornitori, bensì gli importi dei corrispettivi versati o accreditati ai venditori attivi (definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del Dlgs. n. 32/2023). Gli importi vanno indicati al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
Proseguendo, l'Amministrazione chiarisce che le imposte a qualsiasi titolo trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma vanno dallo stesso comunicate in maniera cumulativa compilando l'elemento Taxes, seguendo le istruzioni fornite nell'Allegato 2 del provvedimento dello scorso 20 novembre 2023 (vedi articolo "Piattaforme online: modi e termini per lo scambio delle informazioni"). "Piattaforme online: modi e termini per lo scambio delle informazioni").
E ancora, specifica come dovrà essere predisposta la comunicazione relativa ad attività alberghiere. Questo perché, se l'attività è rappresentata dalla locazione di beni immobili, andrà fornito l'indirizzo e l'identificativo catastale (se disponibile) per ogni proprietà inserzionata. Nel caso di strutture alberghiere, considerato che non è prevista nella registrazione catastale l'indicazione di estremi diversi per le diverse stanze, non è richiesta l'indicazione delle singole stanze. In tale contesto, la tipologia di proprietà "Hotel room" è da ritenersi come genericamente indicativa dell'attività pertinente e non nel senso dell'indicazione puntuale di ciascuna stanza di hotel oggetto di locazione. A conferma di ciò, arriva il Commentario alle Model rules Ocse, dove, in relazione alle stanze di un albergo, viene esplicitato che molteplici camere d'albergo affittate da un venditore come elementi di un albergo con lo stesso indirizzo sono trattate come un'unica proprietà immobiliare.

Gli obbligati: il caso particolare del property manager

Nell'ipotesi in cui il property manager presenti i requisiti per essere considerato un gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione, dovrà assolvere agli adempimenti di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione delle informazioni. In ogni caso, se vi sono più gestori in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato se può provare che l'adempimento è stato effettuato

da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (cfr, articolo 10, commi 1 e 2, del Dlgs n. 32/2023). Nel caso in cui, invece, il property manager non presenti i requisiti per essere considerato un gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione e sia registrato su una piattaforma come venditore insieme al proprietario dell'immobile, il gestore della piattaforma dovrà comunicare come venditore, oggetto di comunicazione, solo il proprietario dell'immobile.

Fonte FiscoOggi.it

La precompilata Iva è online, invii a partire dal 15 febbraio

Da quest'anno sarà possibile annullare la dichiarazione trasmessa per errore o anche correggere le eventuali imprecisioni dei dati inseriti, con una correttiva o integrativa

Pronta la dichiarazione precompilata Iva. È infatti attivo dal 12 febbraio 2024, sul portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate, il servizio che consente di visualizzare il proprio modello 2024, in parte già precompilato dall'Agenzia. I circa 2,4 milioni di operatori interessati potranno, quindi, cominciare a consultare i dati della propria dichiarazione e, a partire da giovedì 15 febbraio, potranno modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l'eventuale Iva a debito.

Chi può visualizzare la dichiarazione precompilata Iva

La precompilata Iva è stata introdotta in via sperimentale per una platea di imprese e lavoratori autonomi definita dai provvedimenti dell'8 luglio 2021 (vedi articolo "Precompilata Iva, taglio del nastro con le operazioni dal 1° luglio 2021") e del 12 gennaio 2023 (vedi articolo "Iva precompilata, più destinatari e sperimentazione estesa al 2023"). In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell'editoria). Sono inclusi anche i produttori agricoli e gli agriturismi.

Le novità della Precompilata Iva 2024

Tra le novità di quest'anno, la possibilità di annullare la dichiarazione Iva trasmessa per errore o anche correggere le eventuali imprecisioni dei dati inseriti nella precompilata inviata, trasmettendo una dichiarazione correttiva o integrativa, sempre tramite applicativo web. Inoltre, i soggetti che nel 2023 si sono avvalsi dei registri predisposti dall'Agenzia troveranno anche i dati integrati nei registri Iva precompilati. Nel corso dell'anno passato, infatti, sono state introdotte nuove funzionalità sui registri Iva precompilati per permettere l'indicazione di ulteriori dati utili a elaborare in maniera più puntuale la dichiarazione Iva precompilata. Nuovi campi consentono, per esempio, di indicare le percentuali di compensazione applicate alla cessione dei prodotti per le imprese che adottano il regime speciale dell'agricoltura e di specificare, nei casi di splafonamento, se l'Iva è stata versata con F24.

Ulteriori novità, invece, interesseranno le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, come previsto dal provvedimento dello scorso 19 gennaio (vedi articolo "Precompilata Iva, esteso al 2024 il periodo di sperimentazione"): i destinatari dei documenti Iva precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva le bozze dei registri Iva mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la bozza della dichiarazione Iva annuale.

Come visualizzare la propria Precompilata

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall'Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" e accedere alla sezione dedicata ai documenti Iva precompilati in cui è presente la sezione "Dichiarazione annuale Iva". Da oggi (il 10 febbraio 2024, infatti, cadeva di sabato), è possibile visualizzare la dichiarazione. Dal 15 febbraio, sarà possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri non precompilati, inviare la dichiarazione e versare l'imposta con addebito diretto sul proprio conto (o, in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie).

Fonte FiscoOggi.it

Assegno unico universale più ricco, al passo con il costo della vita

L'Inps comunica che gli importi erogati a gennaio 2024, sulla base della tabella provvisoria in vigore, in attesa dei dati Istat aggiornati, saranno conguagliati con la rata di febbraio 2024

Rivalutati, annuncia il messaggio n. 572/2024 dell'Inps, gli importi dell'Assegno unico universale per i figli a carico spettanti per il 2024 (vedi articolo "Assegno unico, l'Inps precisa: la domanda valida non va rinnovata"). Il contributo è stato rideterminato alla luce del comunicato Istat del 16 gennaio 2024, che ha reso noto la variazione dell'indice dei prezzi per il 2023, pari a +5,4 per cento.

L'adeguamento è previsto dall'articolo 4, comma 11, del Dlgs n. 230/2021, secondo il quale sia l'Auu che le relative soglie Isee sono aggiornati annualmente in linea con l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

A partire dal mese di febbraio 2024, precisa l'Istituto di previdenza, il sostegno economico sarà erogato in base ai nuovi valori rideterminati nell'allegato n. 1 al messaggio.

L'importo già pagato a gennaio, secondo i valori registrati nel 2023 corrispondenti alla precedente tabella pubblicata dall'Inps, sarà conguagliato con la mensilità di febbraio 2024.

Fonte FiscoOggi.it

Bonus genitori separati in stato di bisogno: domanda e requisiti

Dal 12 febbraio al 31 marzo 2024 è possibile presentare la domanda per ottenere il bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi.

Si comunica che a partire da oggi e sino al 31 marzo del corrente anno è possibile presentare a INPS la domanda per ottenere il nuovo bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi.
La misura è finalizzata a garantire un contributo ai genitori in stato di bisogno, ossia con un reddito non superiore a 8.174 euro, che nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e che, nel medesimo periodo, non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dell'altro genitore (ex coniuge o ex convivente).
Il bonus spetta laddove l'altro genitore, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, abbia cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.
La domanda per percepire il beneficio dovrà essere presentata all'INPS, previa autenticazione al portale dell'Istituto, attraverso l'apposito servizio "Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento", disponibile nella sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".
Il bonus genitori separati, divorziati e/o non conviventi è corrisposto in un'unica soluzione in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento e fino a concorrenza di 800 euro mensili. Il contributo spetta per un massimo di 12 mensilità tenuto conto delle disponibilità del fondo che ammonta a 10 milioni di euro. Il beneficio sarà erogato da INPS previa verifica dei requisiti di legge a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Fonte INPS.it